



COMUNE DI CASTELFIDARDO

COMUNE DI CASTELFIDARDO

(Ancona)

-- = oo00oo = --

VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N. 44 DEL 21 LUGLIO 2017

inviato all'Ente tramite PEC del 21 luglio 2017

L'Organo di Revisione del Comune di CASTELFIDARDO, composto nelle persone di:

Dott. Ugo Maria FANTINI, presidente

Rag. Angelo LINCI, revisore

Dott. Nazzareno TOSSICI, revisore

- Visto l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 7) del D.Lgs. 267/00;
- Visto lo statuto del Comune;
- Visti i principi contabili per gli enti locali emanati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali;
- Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili

nell'ambito delle sue funzioni:

- di collaborazione con l'Organo Consiliare del Comune di Castelfidardo,
- di emissioni di pareri, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dallo statuto comunale e dal regolamento di contabilità,
- di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione comunale;



COMUNE DI CASTELFIDARDO

in data 21 luglio 2017 ha svolto la seguente attività di revisione al fine di esprimere il proprio giudizio professionale.

P R E M E S S O

- a) che in data 27.06.2017 il Comune di Castelfidardo ha richiesto al revisore dei conti il parere sulla modifica del regolamento di contabilità, trasmettendo bozza del regolamento e concedendo termine fino al 26.07.2017 per esprimere il parere;
- b) che l'articolo 152, comma 4, del Dlgs 267/2000 prevede che gli enti possano, limitatamente alle disposizioni contenute negli articoli espressamente elencati, qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina, derogare alle disposizioni previste dal Tuel medesimo, con particolare riguardo alla modalità di esercizio del controllo di gestione (articoli 197 e 198 del Tuel) e alle funzioni dell'organo di revisione (articolo 235, commi 2 e 3, e articoli 237 e 238)52;

in particolare:

- comma 1: *<< Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile >>;*
- comma 2: *<< Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi >>;*
- comma 3: *<< Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti >>;*
- comma 5: *<< Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della*



COMUNE DI CASTELFIDARDO

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità > > ;

- comma 6: *< < Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al Consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni □ non compensabili da maggiori entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il Consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della Giunta > > ;*

tutto ciò premesso, con riferimento al regolamento di contabilità sottoposto al proprio esame, il collegio dei revisori;

O S S E R V A

relativamente al regolamento di contabilità sottoposto all'esame del collegio, si espongono di seguito le seguenti proposte di modifica:

- 1) al Titolo II - "Programmazione", si ritiene opportuno, in ottemperanza a quanto disposto dall'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011 *< < Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria > >* che il Servizio finanziario deve ricevere tempestivamente (prevedendo anche un termine), dagli altri responsabili degli uffici e servizi e trasmettere a sua volta i risultati delle gestioni relative all'attività ordinaria e agli obiettivi riportati nella sezione operativa del Dup poi assegnati con il Peg;
- 2) all'art. 8, comma 13 - Documento Unico di Programmazione, è opportuno precisare i termini per la formulazione dei pareri da parte dell'organo di revisione su eventuali emendamenti, garantendo un tempo tecnico minimo per consentire la verifica delle richieste attraverso la necessaria e preventiva consultazione dell'organo di revisione;
- 3) al Titolo II - "PROGRAMMAZIONE"; al Titolo III "GESTIONE DEL



COMUNE DI CASTELFIDARDO

BILANCIO” e al **Titolo IV – “SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI”**; il collegio ritiene opportuno:

- a) che siano maggiormente dettagliate le competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del testo unico e delle altre leggi vigenti;
 - b) l'apposizione dei pareri di regolarità tecnica sul Dup e sul Peg di tutti i responsabili della gestione nella partecipazione alla definizione degli obiettivi strategici, operativi ed esecutivi dell'ente e delle relative previsioni di entrata e di spesa;
- 4) al **Titolo III – “GESTIONE DEL BILANCIO”**: **Sezione 1 – Entrate e Sezione 2 – Spese**;
- a) il ruolo attribuito ai responsabili dei servizi non finanziari deve prevedere nella gestione delle fasi di entrata e di spesa anche una funzione segnaletica in merito a fatti gestionali che potrebbero pregiudicare, in prospettiva, gli equilibri di bilancio;
 - b) la fase di riaccertamento dei residui deve prevedere:
 - b.1) - la verifica del grado di esigibilità dei crediti e dei debiti per il mantenimento a residuo;
 - b.2) - la reimputazione agli esercizi in cui saranno esigibili/liquidabili;
 - b.3) - l'adequata motivazione della dubbia esigibilità o l'inesigibilità definitiva;
 - b.4) - la comunicazione tempestiva al Servizio finanziario;
 - c) regolamentare l'introduzione di norme organizzative interne che prevedano le modalità e i tempi per i diversi procedimenti, quali ad esempio l'assunzione degli atti di accertamento delle entrate o di impegno delle spese, il rilascio dei pareri di regolarità contabile, le richieste di variazioni di bilancio al fine di equilibrare opportunamente i tempi degli Uffici con quelli necessari per l'organo di revisione per il rilascio dei pareri;
- 5) **all'art. 22, comma 1 - Fondo di Riserva di Competenza**; potrebbe essere meglio un mero rinvio a quanto previsto dall'art. 166, c. 2, D.Lgs. 267/00, al fine di evitare che le modifiche di tale articolo comportino la necessità di modifica del

Handwritten signature and initials.



COMUNE DI CASTELFIDARDO

regolamento;

- 6) all'art. 34 – Recupero crediti e residui attivi: < < 1. *Ove le attività poste in essere dai Responsabili delle procedure di acquisizione delle entrate non abbiano consentito l'incasso delle stesse, i medesimi dovranno promuovere le azioni per evitare la prescrizione dei crediti, in particolare attivando le procedure di riscossione coattiva* > >; l'articolo va riformulato in funzione delle determinazioni che l'Ente intenderà assumere in materia di riscossione coattiva delle entrate, ritenendo l'articolo così come formulato in contrasto con le attuali forme adottate dall'Ente (cfr. verbale n. 42 del 13.07.2017);
- 7) all'art. 43 – “Liquidazione”; il parere di regolarità tecnica deve accertare preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti a impegni di spesa assunti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa (autorizzatori dal 2016) e con le regole di finanza pubblica (articolo 9, comma 2, del Dl 78/09 e articolo 183, comma 8, del Tuel), tenuto conto che gli atti di liquidazione tecnica dell'articolo 184 del Tuel traducono quanto previsto dal punto 6.1 del principio contabile applicato di contabilità finanziaria;
- 8) all'art. 111 - Termini e modalità di espressione dei pareri;
- 7.1) al comma 1 è previsto il termine di 15 giorni per il parere sulla proposta del bilancio di previsione, che il collegio ritiene del tutto insufficienti in considerazione della notevole quantità di documenti ed informazioni da reperire ed esaminare e propone di uniformarlo al termine di 20 giorni per il parere sulla proposta del bilancio consuntivo;
- 7.2) il termine per l'espressione dei altri pareri, nonostante le ripetute raccomandazioni di questo collegio in quasi tutti i verbali, al comma 3 è previsto in giorni 5, che si riducono a 3 in caso di motivata urgenza. Il collegio evidenzia che l'ente potrebbe trasmettere la richiesta di venerdì e considerando che il sabato e la domenica (per l'eventuale reperimento dei documenti e informazioni) gli Uffici del Comune sono chiusi, il tempo effettivamente a disposizione dell'organo di controllo per la verifica della documentazione e la stesura del parere si riduce a 3 giorni effettivi che addirittura si riducono a 1 in caso di motivata urgenza. Il collegio ritiene



COMUNE DI CASTELFIDARDO

che un termine congruo per esprimere un parere informato sia almeno di giorni 10 ridotti a 5 per le urgenze.

Ciò nell'interesse non soltanto dell'organo di revisione ma anche e soprattutto dell'Ente, in quanto un'attività effettiva e puntuale di controllo, verifiche e proposte, consente di acquisire efficienza ed efficacia. A tal fine si invita anche a prevedere una tempistica diversa per l'espressione del parere a seconda della rilevanza dell'oggetto da esaminare tenuto conto della documentazione e dei riscontri da effettuare. Ciò consentirebbe anche di attivare possibili azioni preventive dell'organo di revisione, prima di emettere il proprio parere, volte ad eliminare e/o risolvere eventuali problematiche emerse dalla verifica; attività che non può essere oggi sempre garantita per i motivi più volte espressi.

Si invita l'Ente a non comprimere l'attività di controllo dell'organo di revisione concedendo un termine troppo ristretto per l'espressione del proprio parere in quanto ciò andrebbe a confliggere con le garanzie di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione a tutela dell'interesse, non solo dell'Ente, ma dell'ordinamento stesso, ad una sana e corretta gestione degli enti pubblici; peraltro, specie per gli organi di revisione composti da professionisti dislocati in località anche assai distanti dalla sede dell'Ente, ciò significherebbe rendere oggettivamente impossibile svolgere un'accurata attività di revisione.

- 9) all'art. 113 - Entrata in vigore, va aggiornata la data di entrata in vigore del regolamento.

il Collegio dei Revisori dei Conti

in merito alla richiesta di parere relativo alla bozza del nuovo "REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ":

- evidenzia nelle suesposte proposte di modifica il proprio parere;
- esprime parere **FAVOREVOLE** al nuovo regolamento di contabilità con le riserve sopra formulate riguardanti le modifiche richieste.

Invita il Consiglio comunale e la Giunta Municipale a tener presenti e ad attenersi alle osservazioni formulate nel presente verbale-parere al fine di assicurare e



COMUNE DI CASTELFIDARDO

migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità della gestione dell'Ente.

I verbali redatti, i pareri espressi, le relazioni, le richieste documentali, gli inviti e le raccomandazioni ed ogni altro atto e documento precedentemente redatto dal Collegio dei Revisori, devono intendersi parte integrante del presente verbale; con ciò significando che eventuali omissioni di fatti ed aspetti evidenziati in altri atti ma che riflettono decisioni nel presente atto devono intendersi qui riportati.

Si pubblichi sul sito dell'Ente.

Chiuso in Fabriano, il 21 luglio 2017

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Ugo Maria Fantini (*Presidente*) - Angelo Linci (*revisore*) - Nazzareno Tossici (*revisore*)